



SENTENZA - 540/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott.ssa Rossella Cassaneti Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73876** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1) **De Biasio Mario** (cf. DBSMRA54B18B860A), nato a Casagiove il
18.02.1954, rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Landolfi presso il quale è
elettivamente domiciliato in Caserta, Viale Licoln n. 233 indirizzo p.e.c.:
studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it;

2) **Blasotti Amedeo**, (cf. BLSMDA61R29A064B), nato ad Afragola (NA) il
29.10.1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Manzi, (c.f.
MNZNDR64T26I804V), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma, via Alberico II n. 33, pec. andreamanzi@ordineavvocatiroma.org – fax
06.3211370

3) **Cosentino Concetta**, (cf. CSNCCT66A55H501Z) nata a Roma il
15.01.1966, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Chiosi, presso cui è
elettivamente domiciliata in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61, p.e.c.:

augustochiosi@avvocatinapoli.legalmail.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell’udienza in data 14 settembre 2023, con l’assistenza del segretario, dott. Francesco Fiordoro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il Pubblico Ministero, dott. Mauro Senatore, l’avv. Fabio Landolfi, per il De Biasio, l’avv. Andrea Manzi, per il Blasotti, e l’avv. Augusto Chiosi, per la Cosentino.

Ritenuto in

F A T T O

[A] Con atto di citazione depositato in data 29 marzo 2023 la Procura presso questa Sezione conveniva in giudizio De Biasio Mario, Blasotti Amedeo e Cosentino Concetta per quivi sentirli condannare al pagamento in favore dell’ASL di Caserta della somma di €. 179.151,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’azione aveva preso le mosse da una segnalazione anonima in ordine all’assunzione asseritamente illegittima del dott. Guido Verderosa, quale direttore dell’ unità operativa complessa “Affari legali”. In seguito a tale segnalazione veniva intrapresa attività istruttoria articolatasi in richieste all’amministrazione ed escussione di persona informata sui fatti.

All’esito, emergeva una fattispecie di danno che il P.M. contestava formalmente, dapprima con invito e poi con l’atto introduttivo del presente giudizio, consistente nel conferimento di un incarico dirigenziale di direttore di unità operativa complessa *ex art. 15 septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992, tramite avviso pubblico emesso in violazione delle disposizioni di legge, del CCNL e dei regolamenti, vale a dire di un quadro normativo di riferimento

che prevedeva necessariamente un'esperienza professionale dirigenziale quinquennale per il conferimento di quella tipologia di incarico.

Infatti la struttura relativa agli affari legali, in base all'organigramma riportato dell'Asl di Caserta, risulta essere una struttura complessa e, per l'incarico in discussione, dovrebbe farsi riferimento al comma 1 dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992, la cui *ratio* sarebbe da rinvenire nella possibilità di deroga alla procedura concorsuale per incarichi fiduciari da assegnare a candidati dotati di requisiti professionali, che secondo la giurisprudenza, abbiano una "comprovata competenza".

Secondo l'assunto attoreo la fiduciarità incontrerebbe un limite invalicabile in tema di esperienza e competenze maturate nello svolgimento di ruoli strategici.

Emergeva invece che il candidato scelto, al momento della procedura, non aveva neanche i tre anni di anzianità nel ruolo dirigenziale per poter ambire all'applicazione della disciplina in deroga, essendo entrato in servizio come dirigente dell'ASL di Salerno solo il 13.9.2017.

Dalla relazione del direttore generale, riportata nell'atto di citazione, risultava che fosse l'avviso pubblico a prevedere che i partecipanti fossero in possesso della qualifica di dirigente avvocato e che, in luogo della richiesta anzianità dirigenziale quinquennale (non solo effettiva, ma anche positivamente valutata), fosse richiesto un generico esercizio delle funzioni di avvocato per almeno cinque anni (anche, quindi, senza il formale inquadramento ultra-quinquennale da dirigente). Il bando, quindi, prevedendo requisiti inferiori, sarebbe stato illegittimo perché adottato in violazione della citata normativa

primaria, nonché secondaria e delle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento.

L'avv. Verderosa, all'epoca della domanda di partecipazione, aveva svolto funzioni di avvocato senza possedere la qualifica di dirigente per più di cinque anni. Questi diveniva avvocato dirigente solo dal 13.9.2017 presso l'ASL di Salerno, in forza di una procedura concorsuale, definita solo dopo diversi anni dalla sua indizione e dopo notevoli vicissitudini operative e giudiziarie. Nella domanda di partecipazione lo stesso aveva dichiarato di possedere l'esperienza professionale dirigenziale di avvocato per attività svolte dal 1995 al 2007, in ragione del riconoscimento ottenuto con sentenza del tribunale di Nocera Inferiore n. 890/2008, confermata dalla sentenza n. 403/2010 della Corte d'Appello di Salerno. La sentenza di primo grado però avrebbe riconosciuto le mansioni superiori ai soli fini economici, ma non un riconoscimento giuridico della qualifica superiore, da ottenere mediante concorso.

Secondo l'ufficio requirente, dunque, l'avviso pubblico, nel richiedere solo l'esercizio quinquennale delle funzioni di avvocato e l'anzianità quinquennale nel ruolo di dirigente avvocato, risultava adottato in palese violazione della disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali di direttore UOC, essendo caratterizzato da una palese e marchiana violazione di legge da parte degli odierni citati, intervenuti a vario titolo, nell'adozione della delibera n. 552 del 17.04.2019 di indizione dell'Avviso Pubblico e della delibera n. 586 del 19.04.2019 di rettifica.

Peraltro due dei convenuti, De Blasio e Blasotti, erano anche componenti della

commissione di valutazione, pur se non convenuti a questo titolo in giudizio.

La Procura evidenziava che, in violazione di legge, l'avviso di mobilità per dirigenti avvocati era stato posto in relazione con il conferimento di incarico di direttore UOC. L'ASL aveva indetto un avviso di mobilità interregionale per il reclutamento di tre unità di figura professionale di dirigente avvocato con deliberazione n. 825 del 26.6.2017, insieme all'assunzione, con la stessa procedura di mobilità, di un anatomopatologo e di due dirigenti ingegneri.

Andata deserta tale procedura di mobilità, era stato indetto concorso per titoli ed esami per l'assunzione dei tre posti del personale de quo.

Tuttavia il concorso per l'assunzione di personale dirigenziale nel ruolo di avvocato non avrebbe potuto essere messo in connessione (considerandolo finanche una premessa logica ed una motivazione giuridica) con il successivo avviso per il conferimento di incarico di direttore UOC.

Posto il rapporto di servizio tra i convenuti e l'amministrazione, la condotta contestata al De Biasio, direttore generale, sarebbe consistita nell'aver firmato e quindi adottato la delibera di indizione della procedura, quella contestata al Blasotti, direttore amministrativo, sarebbe consistita nell'aver reso il parere favorevole, quella contestata alla Cosentino, direttrice UOC GRU, sarebbe consistita nell'aver collaborato a predisporre il bando. Nei confronti degli ultimi due convenuti la Procura aveva chiesto di trasmettere gli esiti dell'istruttoria effettuata, a seguito della quale era stata dichiarata la regolarità giuridico-amministrativa della delibera e ne era stata dichiarata la piena conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali.

Ad avviso della Procura emergevano diversi elementi rilevanti dalla relazione

ad essa consegnata redatta dalla Cosentino e fatta propria dal Blasotti:

1. non vi sarebbe stata alcuna istruttoria fatta prima e confluita in una relazione prodromica all'adozione dell'atto finale;
2. erano ribadite le difficoltà organizzative già rappresentate dalla stessa dott.ssa Cosentino in sede di audizione innanzi alla Procura;
3. erano allegati deliberazioni non afferenti alla richiesta (quelle relative al Piano triennale del fabbisogno);
4. continuava a non farsi riferimento al regolamento aziendale di conferimento degli incarichi, mai portato all'attenzione della Procura ma firmato, qualche mese prima dei fatti contestati, dagli stessi convenuti.

Quanto al danno, questo era calcolato in via differenziale, prendendo come minuendo la somma degli emolumenti attribuiti negli anni in contestazione (dal luglio 2019 a settembre 2022) all'avv. Verderosa e come sottraendo la retribuzione di un dirigente avvocato, ruolo professionale, di nuova assunzione (per lo stesso periodo luglio 2019/settembre 2022).

Tale qualifica, d'altra parte, l'avv. Verderosa aveva al momento della presentazione della domanda e, in via astratta, gli avrebbe consentito di ambire ad una procedura di mobilità verso un ruolo dirigenziale, ma non al conferimento di un incarico di direttore UOC.

La differenza lorda veniva individuata, dunque, in € 179.151,43 oltre interessi e rivalutazione. Tale importo sarebbe inoltre da attualizzare fino al momento dell'intervenuto provvedimento di sospensione.

In relazione all'elemento psicologico, poi, secondo la Procura esso ben poteva configurarsi nei termini della colpa grave, considerando in particolare tre

elementi.

Il primo elemento sarebbe consistito nell'adozione, da parte degli stessi autori della delibera contestata, del regolamento di conferimento degli incarichi *ex art. 15 septies*. Il regolamento in questione, che recepisce il dato normativo primario e richiama espressamente la necessità dell'anzianità quinquennale nel ruolo di dirigente per il conferimento di incarichi di direzione di UOC, era stato adottato nell'aprile 2018. Pertanto l'omessa valutazione, al limite dell'elemento intenzionale, costituiva condotta gravemente colposa in capo ai convenuti, che avrebbero dovuto conoscere la normativa primaria e il CCNL sul conferimento degli incarichi *ex art. 15 septies*, avendo loro stessi adottato il relativo regolamento interno.

Il secondo elemento da valutare veniva indicato nell'assenza di attività istruttoria in ordine all'adozione della delibera.

Il terzo elemento era dato dal fatto di aver dovuto effettuare una rettifica dell'avviso, perché l'avviso non era stato pubblicato, da ciò discendendo la dimostrazione della sussistenza del regolamento dell'ente sui conferimenti di incarichi.

Peraltro rilevava l'ufficio requirente che vi sarebbe stata una condotta non collaborativa dei convenuti, Cosentino e Blasotti, che mai avrebbero fatto riferimento (anche in sede di audizione per la prima invitata) al regolamento aziendale di conferimento degli incarichi in questione, insistendo invece solo sull'avviso di conferimento che prevedeva, di fatto, l'assunzione di un direttore UOC senza anzianità dirigenziale quinquennale.

La Procura agente ravvisava, quindi, un rapporto di causalità tra la condotta

dei convenuti e il danno, perché in assenza della prima non sarebbe stato conferito l'incarico a un soggetto privo dei requisiti. E il danno consegnate veniva addebitato agli stessi in quote uguali o nella diversa ripartizione, ritenuta dal collegio.

Infine nell'atto di citazione si riportava l'esame delle deduzioni difensive presentate da tutti i convenuti.

[B] Instauratosi il contraddittorio, in data 15 giugno 2023 il convenuto Blasotti depositava atto di costituzione formale, riservandosi ogni ulteriore difesa.

In data 24 luglio 2023 lo stesso depositava memoria, nella quale, ripercorsi i fatti, dubitava delle illegittimità rilevate dalla Procura. Ivi si argomentava che il Blasotti aveva espresso il parere per gli atti della procedura, nata dall'esigenza di individuare la figura professionale di dirigente avvocato, stante la carenza di detta figura e il tentativo di attingere alla mobilità interregionale ma senza alcuna domanda di partecipazione. L'opzione per detta procedura, e il contesto nell'ambito del quale sarebbe sorta, dovrebbe fornire la misura della indicazione del requisito esperienziale richiesto (“... inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Avvocato che abbiano svolto per almeno 5 anni funzioni di avvocato per conto del S.S.R.”), riferito non già alla formale qualifica di Dirigente per tutto il quinquennio esperienziale, bensì alla esperienza sostanziale, ritenuta adeguata a soddisfare la “particolare specializzazione professionale” cui farebbe riferimento la disposizione richiamata. Peraltro, secondo la difesa, il comma 1 dell'art. 15 *septies* contemplerebbe, in alternativa al requisito del quinquennio, anche il requisito della “particolare specializzazione professionale” (“... con esperienza

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale ...”).

Il Verderosa, individuato nella procedura, avrebbe soddisfatto comunque quel requisito, documentato attraverso la sentenza della Corte d’Appello accertativa dello stesso in conseguenza dell’attività svolta dal 1995 al 2007.

In ogni caso, era richiamata una sentenza della III sezione d’Appello della Corte, di riforma di una sentenza della sezione che non aveva tenuto conto della *compensatio lucri cum damno*, nella quale si affermava che queste procedure, tese a soddisfare esigenze di affidamento di “incarichi di natura sostanzialmente fiduciaria”, privilegiano l’esigenza di evitare al massimo l’affidamento di detti incarichi all’esterno e l’accertamento di qualità sostanziali di “comprovata esperienza” nel soggetto selezionato, e quindi un requisito anzitutto sostanziale, fondato sull’accertamento del possesso di detta esperienza in capo all’incaricato.

Del resto, dopo aver ribadito la legittimità dell’affidamento dell’incarico, il convenuto riteneva non esservi danno, perché l’amministrazione avrebbe usufruito delle prestazioni che avrebbe comunque retribuito. Sul punto, oltre a richiamare giurisprudenza, faceva notare la difesa che non solo la Procura non aveva posto in discussione che le prestazioni professionali rese dall’Avv. Verderosa non sarebbero state utili e adeguate per il ruolo ricoperto, ma si poteva dimostrare positivamente che lo erano state, producendo le relative valutazioni e schede di performance per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Quanto all’elemento psicologico si reputava che, sulla base del contesto, non poteva affermarsi la sussistenza della colpa grave, considerato anche che il

convenuto aveva solo reso il proprio parere ed era coinvolto per il proprio ruolo e non per condotte commissive proprie.

Di tanto auspicava di tenersi conto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, sia per la ripartizione di responsabilità sia per l'uso del potere riduttivo.

Il convenuto concludeva quindi chiedendo di respingere la domanda attorea e, in subordine, di applicare il potere riduttivo.

[C] In data 24 luglio 2023 il De Biasio depositava la propria memoria, nella quale, ripercorse le contestazioni, riteneva innanzitutto di evidenziare che, prima dell'indizione della procedura in discussione, l'ASL di Caserta risultava priva sia di dirigenti avvocati sia del dirigente avvocato di struttura complessa della predetta UOC Affari legali, i cui relativi profili erano contemplati nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 dell'Azienda, approvato con DCA n. 15 del 22.01.2019, di cui alla delibera n. 134 del 01.02.2019. In tale periodo l'Ufficio legale dell'ASL di Caserta era stato diretto da una laureata in sociologia. Con la mobilità interregionale, indetta con delibera n. 825 del 26.06.2017 per il reclutamento di n. 3 Dirigenti Avvocati, non era pervenuta all'ASL di Caserta alcuna domanda di partecipazione. E, nel periodo immediatamente precedente ai fatti in contestazione, in data 26.07.2018, l'Ufficio speciale – Servizio ispettivo sanitario e sociosanitario – della Regione Campania, all'esito di attività ispettiva di carattere ordinario posta in essere presso l'ASL di Caserta, aveva evidenziato la criticità afferente l'UOC Affari legali, la cui responsabilità non era affidata ad un dirigente avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli

avvocati. Detta circostanza era stata, peraltro, segnalata allo stesso direttore generale dall'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con nota ricevuta in data 09.07.2018.

In tale contesto veniva indetta la procedura, che secondo la difesa sarebbe stata legittima e rispettosa delle norme, anche del primo comma dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992.

A tal riguardo nella memoria si evidenziava che dalla documentazione emergerebbe che il candidato Verderosa sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa primaria (sia dal secondo comma sia dal primo comma nella indicazione alternativa di cui al succitato art. 15 *septies*).

L'avviso pubblico di cui trattasi, pertanto, non riguardando alcun interesse strategico per l'Azienda di appartenenza del comparente, ma un'ordinaria necessità funzionale della stessa, era stato indetto ai sensi del comma 2 dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992. In ogni caso, ove fosse valida la tesi di controparte, secondo la quale l'avviso *de quo* avrebbe dovuto essere indetto ai sensi del primo comma della citata normativa, il candidato Verderosa sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dalla seconda parte del suddetto primo comma.

Secondo la difesa occorrerebbe considerare che l'art.15 *septies* d.lgs. 502/1992, anche al primo comma, attribuisce all'organo aziendale di vertice due poteri alternativi di nomina, sulla base o dell'esperienza dirigenziale di settore almeno quinquennale o del livello professionale del candidato all'incarico a prescindere dall'anzianità. E una disposizione regolamentare non potrebbe arbitrariamente limitare l'applicazione della norma primaria. In

tal senso dovrebbe essere interpretato l'art. 13 del regolamento.

Inoltre, con riferimento al presunto danno, il convenuto contestava la tesi attorea, evidenziando l'utilità arrecata all'ASL di Caserta, che avrebbe beneficiato dell'attività posta in essere dall'Avv. Verderosa, versandogli i medesimi emolumenti che avrebbe dovuto versare ad un qualsiasi altro dirigente avvocato di struttura complessa della predetta UOC Affari legali.

Vi sarebbe la *compensatio lucri cum danno*, per la quale era richiamata giurisprudenza della Corte, ricorrendo nel caso di specie tutti requisiti individuati nell'utilità conseguita e nella corrispondenza tra il fatto generatore (indizione dell'Avviso pubblico) che determinava il (presunto) danno ed il certo vantaggio.

Peraltro, sulla base di quanto rappresentato, sarebbe da escludere in capo al convenuto l'elemento psicologico della colpa grave, trovatosi ad intervenire su una situazione di emergenza e alla luce delle circostanze temporali durante le quali aveva svolto le funzioni di Direttore Generale dell'ASL di Caserta, rappresentate anche sopra. In ogni caso, con riferimento alla confusione sulla disciplina applicabile, se primo o secondo comma dell'art. 15 *septies* d. lgs. 502/1992, rilevava il convenuto di essere un dirigente medico non laureato, quindi, in giurisprudenza. E comunque la decisione assunta non sarebbe a lui addebitabile, avendo agito sulla base dell'impostazione fornita con la proposta dal soggetto a ciò competente.

Ulteriore circostanza sarebbe relativa all'esiguo lasso di tempo intercorso tra la indizione dell'Avviso pubblico di cui si discute (deliberazione n°552 del 17.04.2019) ed il termine dello svolgimento delle funzioni di Direttore

Generale dell'ASL di Caserta da parte del Dott. De Biasio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe rimasto in carica in qualità di Direttore Generale dell'ASL di Caserta fino al 08.08.2019 e non potrebbe negarsi che, avendo il Dott. De Biasio concluso il proprio incarico dopo appena quattro mesi dalla indizione dell'avviso e dopo meno di due mesi dalla entrata in servizio dell'Avv. Verderosa, non avrebbe avuto nemmeno il tempo (ove mai lo avesse ritenuto necessario), *melius re perpensa*, di modificare quanto in precedenza posto in essere. Peraltro i direttori generali succedutisi non avevano ritenuto di intervenire, pur essendo stata posta la questione alla loro attenzione con l'inizio dell'istruttoria dell'ufficio requirente. E, a tal riguardo il convenuto riteneva si dovesse valutare l'apporto causale al danno da parte di questi ultimi.

In ogni caso, il convenuto riteneva si potesse far uso del potere riduttivo.

La difesa quindi concludeva con le seguenti richieste: *«Si chiede, per le causali di cui in premessa, la piena assoluzione del convenuto Dott. Mario De Biasio per la piena legittimità del suo operato, per inesistenza del danno erariale oggetto del giudizio e per assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave o, in subordine, per colpa lieve.*

In via subordinata, si chiede la pronuncia di piena compensazione tra danno erariale ed utilitas ottenuta dall'ente di appartenenza dell'odierno convenuto o, in subordine, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia. Ancora in via subordinata, si chiede che venga riconosciuto l'apporto causale del Dott. De Biasio all'eventuale danno erariale limitatamente al solo periodo luglio-agosto 2019.

In via ulteriormente subordinata, in caso di condanna, si richiede, per le causali di cui in premessa, l'accantonamento di una quota di danno virtuale, con conseguente riduzione dell'addebito da porre a carico del dott. De Biasio, relativa alle posizioni dei Direttori generali dell'ASL di Caserta succeduti al convenuto nel periodo che va dall'agosto 2019 al momento in cui è stata disposta la sospensione dell'Avv. Verderosa dalle sue funzioni di Direttore dell'UOC Affari legali dell'ASL di Caserta.

In via del tutto subordinata, in caso di condanna, si chiede l'utilizzo di un largo potere riduttivo dell'addebito ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa».

[D] In data 25 luglio 2023 depositava la propria memoria la convenuta Cosentino, nella quale ripercorreva i fatti e rilevava innanzitutto l'insussistenza della condotta contestata dalla Procura, perché la procedura attenzionata rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992 e non in quella del comma 1, trattandosi dell'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico.

La procedura censurata si era attenuta ai predetti criteri, in quanto il conferimento dell'incarico all'Avv. Verderosa sarebbe avvenuto in forza della preventiva ricognizione circa l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico e nell'attesa dell'attivazione della procedura selettiva. Si richiamava giurisprudenza sul punto.

Peraltro sarebbe incontestato che il predetto avvocato possedeva il requisito della qualifica dirigenziale richiesto dal bando, mentre in merito all'esercizio delle funzioni di avvocato (requisito del bando posto secondo la Procura in violazione

di legge), egli dichiarava nella domanda di possedere l'esperienza professionale dirigenziale di Avvocato al servizio del SSR superiore a cinque anni, in ragione del riconoscimento giusta Sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 403/2010 passata in giudicato relativamente al periodo 1995 – 2007.

Inoltre per tale tipologia di incarico il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, nell'ambito dei nominativi elencati dalla commissione, conferisce l'incarico, sulla base di una scelta di carattere essenzialmente e necessariamente fiduciario. Il procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale del ruolo sanitario professionale, tecnico, amministrativo non ha natura di procedura concorsuale, atteso che lo stesso passa attraverso la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad una valutazione. Anche su tale aspetto era richiamata giurisprudenza.

In particolare, nella specie, dopo aver sottolineato la presenza nella delibera contestata di idonea motivazione, in ordine all'assenza di adeguate professionalità interne, la difesa sottolineava che il già richiamato art. 15 *septies* non contemplerebbe alcuna procedura comparativa di selezione, riservando sul punto ampia discrezionalità all'Amministrazione interessata, così come sarebbe confermato dalla stessa circolare n. 1 del 10.9.2001 della Giunta Regionale Campania, Assessore alla Sanità.

I titoli culturali e professionali posseduti dall'incaricato (laurea e titolo di avvocato, esperienza ultraquinquennale dirigenziale di avvocato al servizio del S.S.R.) integrerebbero, a pieno titolo, quella "provata competenza" e quei "requisiti specifici coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico", richiesti dall'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs 502/92.

Peraltro, lo stesso giudizio positivo, espresso dal Collegio Tecnico in sede di valutazione dei risultati raggiunti dall'incaricato, testimonierebbe la "provata competenza" in capo all'Avv. Verderosa, come risulterebbe dalle schede di valutazione. Pertanto, secondo la difesa, l'organo requirente lungi dal limitarsi a contestare l'assenza dei necessari requisiti di professionalità in capo all'incaricato, ne affermava l'insufficienza rispetto all'incarico conferito ed ai suoi contenuti, sostituendosi, così, all'Amministrazione in una valutazione di merito, alla stessa riservata in via esclusiva.

A tal riguardo, la convenuta chiedeva in via subordinata che si tenesse conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e si applicasse il potere riduttivo.

Nella memoria poi si rilevava l'insussistenza di danno erariale. Infatti, da un lato, si evidenziava la legittimità della procedura, tenuto conto della carenza di dirigenti avvocati nell'ASL di Caserta, motivo per il quale la UOC era diretta da un dirigente sociologo, e, dall'altro, si rilevava che il Verderosa aveva svolto regolarmente e diligentemente il ruolo di avvocato dirigente responsabile degli affari legali, ottenendo valutazioni positive, come si evince dalle Schede di valutazione prodotte.

Pertanto, nessun danno avrebbe potuto configurarsi, considerato pure che più grave sarebbe stato continuare a corrispondere quanto effettivamente percepito dall'avv. Verderosa al dirigente sociologo, che prima ricopriva l'incarico, o ad altro soggetto non competente quanto dimostrato dall'Avv. Verderosa.

Inoltre la difesa faceva valere l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, avendo la convenuta agito in buona fede ed al solo fine di risolvere

un'annosa questione in merito alla necessità che la U.O.C. Affari Legali fosse diretta da un dirigente avvocato, iscritto all'albo, e non da dirigenti non in possesso di detti requisiti, come già più volte segnalato sia dalla Regione Campania sia dall'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Infine, in via subordinata, la Cosentino contestava la quantificazione del danno. Innanzitutto rilevava che, con la richiesta di € 179.153,43 si chiedeva la restituzione di una somma al lordo delle trattenute e comunque comprensiva anche dei compensi professionali, che il Verderosa avrebbe comunque percepito per aver svolto le funzioni di avvocato, e poi al lordo delle trattenute. Come evincibile dal Prospetto delle Spettanze percepite dall'Avv. Guido Verderosa, pertanto, la differenza al netto delle trattenute percepita fino a settembre 2022 sarebbe pari ad € 80.423,97, cui andrebbe ulteriormente detratto l'importo dei compensi professionali percepiti quale Dirigente Avvocato e che gli sarebbero comunque spettati in forza dello svolgimento di tale professione anche presso l'ASL SA pari ad € 11.084,64. Pertanto al massimo il presunto danno erariale ammonterebbe ad € 69.339,33.

Invero secondo un calcolo corretto lo stipendio percepito presso l'ASL CE quale Direttore dell'UOC Affari legali dal luglio 2019 fino a settembre 2022 ammonterebbe quanto al lordo ad € 327.504,28 e quanto al netto ad € 182.089,00, mentre lo stipendio che avrebbe percepito presso l'ASL SA quale Dirigente Avvocato dal luglio 2019 fino a settembre 2022 sarebbe stato, se considerato al lordo, pari ad € 156.929,22 mentre, se considerato al netto, pari ad € 101.665,03, con la conseguente differenza lorda percepita pari ad € 170.575,06 e la differenza netta percepita pari ad € 80.423,97, cui – come detto sopra – dovrebbe essere

sottratto l'importo delle propine (compensi per le cause patrocinata e vinte), pari al lordo ad € 13.443,52 ed al netto ad € 11.084,64, che il Verderosa avrebbe percepito comunque a prescindere dalla titolarità della UOC.

In via subordinata, in ogni caso, ai fini di una corretta quantificazione del pregiudizio da porre a carico dei convenuti, dovrebbe tenersi conto dei vantaggi "comunque conseguiti" dall'Azienda Sanitaria in conseguenza dell'attività espletata dall'Avv. Verderosa (art. 1, comma 1-bis, legge 20/94).

In conclusione la difesa chiedeva di *«-respingere in toto l'azione di responsabilità amministrativa contabile avviata nei confronti della convenuta in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane dell'Asl CE all'epoca dei fatti, in quanto – come dimostrato – inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;*

- in via subordinata, si chiede la valutazione della cd utilitas, che verrebbe a compensare in toto il presunto danno erariale, in considerazione della circostanza che l'incaricato ha reso un'attività professionale, della quale, nonostante la presunta assenza della qualificazione richiesta dalla legge, l'Azienda sanitaria si è comunque giovata;

- in via ulteriormente gradata, in forza dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, ridurre l'ammontare del danno erariale in considerazione degli indiscussi vantaggi percepiti dall'ASL nonché in considerazione dell'applicazione del compenso netto anziché di quello lordo percepito dall'Avv. Verderosa, oltre all'applicazione del nuovo contratto CCNL del 17.12.2020 art. 70;

- conseguenze di legge in merito alle spese».

[E] All'udienza del 14 settembre 2023 il pubblico ministero richiamava le

argomentazioni dell'atto di citazione e replicava alle difese dei convenuti. A tal riguardo, in particolare, muovendo dalla circostanza rappresentata dai convenuti che nell'ASL, prima dell'incarico conferito al Verderosa, le funzioni di direttore di UOC Affari legali erano affidate ad una laureata in sociologia, lo stesso affermava che ciò non poteva costituire un'esimente. Infatti ad una situazione di illegittimità non si potrebbe porre rimedio compiendo un'altra illegittimità.

Inoltre il pubblico ministero contestava l'assunto delle difese, fondato su una sorta di prova di resistenza, ovvero che, posto l'avviso pubblicato ai sensi del comma 2 dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992, comunque il Verderosa avrebbe avuto i requisiti anche se fosse stato previsto di conferire l'incarico ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Peraltro, anche la lettura data dai convenuti del comma 1, sarebbe una lettura abrogatrice del primo periodo, che indica quale requisito quello della qualifica professionale. Sul punto invece appaiono rilevanti sia il CCNL e sia il regolamento dell'ASL.

Sul *quantum*, poi, la Procura avrebbe riconosciuto un'utilità alle prestazioni svolte dal Verderosa, tanto da non includere nella quantificazione la retribuzione spettante ad un dirigente avvocato, ma prendendo in considerazione solo la differenza con la retribuzione di un direttore di UOC per il cui incarico il Verderosa era privo dei requisiti. Ed anche sulla questione di aver considerato l'importo al lordo delle ritenute, era ribadito l'orientamento della Corte dei conti.

Infine, rispetto alla difesa del De Biasio, il pubblico ministero riteneva di

nessun rilievo il fatto che questi fosse cessato dall'incarico di direttore generale poco dopo il conferimento dell'incarico al Verderosa, non avendo il tempo di poter esercitare il c.d. "ius penitendi".

L'avv. Landolfi, per il convenuto, De Biasio, contestava al pubblico ministero di considerare come esimente quanto rappresentato in relazione al fatto che, prima dell'incarico in contestazione, questo fosse svolto da una sociologa. Infatti detta circostanza era rappresentata solo allo scopo di far conoscere la situazione in cui versava la ASL. Situazione peraltro censurata nel corso di un'ispezione da parte della Regione ed oggetto di apposita nota da parte dell'Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere.

Sul resto il difensore si riportava alle difese già illustrate nella propria memoria, ribadendo che il De Biasio è un medico e per la delibera in contestazione aveva ricevuto i pareri favorevoli dei soggetti competenti. Inoltre nei due anni successivi i direttori generali non avevano comunque revocato l'incarico al Verdorosa e chiedeva si tenesse conto di ciò al fine di valutare, in via subordinata, una quota ideale di danno da ascrivere a questi ultimi.

L'avv. Manzi, per il convenuto Blasotti, dopo essersi riportato alla propria memoria, in particolare riteneva non esservi il nesso di causalità tra le condotte e il danno. Questo sarebbe infatti stato interrotto dal fatto che il Verderosa aveva il requisito superiore dell'esperienza quinquennale. La sentenza della Corte d'Appello riconosce che il Verderosa aveva svolto le funzioni di dirigente avvocato e, quindi, statuisce in merito alla sussistenza di fatto di un'esperienza dirigenziale. Esperienza che per la formulazione della norma

deve appunto essere considerata sostanzialmente.

In ogni caso, per il difensore non sussisterebbe il danno, avendo limitato il ricorso all'affidamento degli incarichi di difesa ad avvocati esterni. E questo, in quanto obiettivo assegnato al Verderosa, risultava raggiunto come emergerebbe dalle schede di valutazione della performance di quest'ultimo.

Infine, sempre lo stesso difensore rilevava che il quadro normativo non sarebbe chiaro e questo inciderebbe anche sull'elemento soggettivo contestato.

L'avv. Chiosi, per la convenuta Cosentino, si associava alle affermazioni del precedente difensore e si riportava a quanto illustrato nella propria memoria.

Inoltre faceva notare che se si desse un'interpretazione rigida della norma in questione, i liberi professionisti non potrebbero avere il conferimento degli incarichi presso le ASL.

Peraltro, rispetto al regolamento della ASL, il difensore riteneva che non sarebbe applicabile perché sarebbe impensabile che un direttore di UOC a tempo indeterminato presso un'ASL partecipi ad una procedura per un incarico a tempo determinato.

Infine ribadiva le contestazioni sul *quantum* del danno già effettuate con la propria memoria, ritenendo che dovessero essere scomutate le somme percepite quali c.d. "propine" e che non potesse considerarsi l'importo al lordo. Infatti si terrebbe conto del lordo quando deve rispondere di quanto percepito il beneficiario degli importi.

Seguivano poi brevi precisazioni da parte del pubblico ministero e dell'avv. Chiosi.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio

La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio ha riguardo all'ipotesi di conferimento di incarico di direttore di unità operativa complessa (UOC) *ex art. 15 septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992 ad un soggetto privo dei requisiti di legge. In particolare, la condotta contestata ai convenuti consisterebbe nell'aver fatto ricorso ad un procedimento per il conferimento del suddetto incarico in violazione delle norme sia primarie sia regolamentari.

L'incarico in questione infatti, secondo l'ufficio requirente, rientrerebbe fra quelli per il cui conferimento dovrebbe applicarsi il comma 1 dell'art. 15 *septies* d.lgs 502/1992.

L'articolo appena citato prevede due tipologie di incarichi e per essi presupposti diversi.

Il primo comma stabilisce che *«I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in*

organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo».

Il secondo comma sempre dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992 dispone che «*Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico».*

Da tali norme si deduce che vi sono due tipologie di incarichi dirigenziali. La prima riguarda l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico e per essa è richiesta un'esperienza acquisita per almeno

un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

La seconda tipologia riguarda incarichi dirigenziali da affidare ad esperti di comprovata esperienza, in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

Le previsioni di cui all'art. 28 CCNL dell'8 giugno 2000 contengono l'indicazione secondo la quale *«Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per:*

il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell'esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni».

Come previsto dall'art. 28, comma 9, CCNL, in tema di formulazione preventiva dei criteri e delle procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, l'ASL di Caserta adottava un regolamento l'8 maggio 2018. L'art. 4 di detto regolamento, sulle modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali, stabilisce che *«Gli incarichi di struttura complessa*

dell'Area tecnica, professionale ed amministrativa sono conferiti, come definiti dall'Atto Aziendale, a dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato senza soluzione di continuità, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche, fatta salva la clausola speciale prevista dall'art. 29, comma 4, CCNL 1998/2001.

In assenza di dirigenti in possesso della suddetta esperienza, saranno valutate le eventuali domande di mobilità di Dirigenti di altre Aziende o Enti, in possesso dei medesimi requisiti, previo Avviso Pubblico da pubblicizzarsi secondo le vigenti norme sul Pubblico Impiego».

Nel caso di specie, l'incarico dirigenziale conferito afferiva agli Affari Legali e Gestione liquidatoria, che secondo l'organigramma dell'ASL di Caserta, costituisce una struttura complessa.

Nell'Avviso pubblico la procedura era indetta, per titoli e colloquio, con delibera n. 552 del 17 aprile 2019 per il conferimento dell'incarico di 5 anni di Direttore dell'UOC Affari Legali, ai sensi dell'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992 ed era previsto che potessero partecipare i dipendenti a tempo indeterminato degli enti del SSN, inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Avvocato, che avessero svolto per almeno 5 anni le funzioni di avvocato per conto del S.S.R.

2. La violazione contestata

Premesso quanto sopra, occorre ricostruire qui il quadro normativo al fine di stabilire la legittimità della procedura utilizzata per il conferimento dell'incarico di direttore UOC.

Con riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'ASL la disciplina primaria si rinviene nel d.lgs. 502/1992.

In relazione alla dirigenza medica e delle professioni sanitarie l'art. 15 distingue gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice, che costituisce un'articolazione della prima, e distingue i requisiti previsti per accedere alle due diverse tipologie di incarico. Il medesimo articolo 15, al comma 7 *quinquies*, stabilisce poi che per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 *septies*.

L'art. 15 *bis*, comma 2, prevede che la direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1 (l'atto aziendale previsto dall'art. 3, comma 1 *bis*), nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-*ter*. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-*sexies*.

L'art. 15 *septies* come già visto prevede due ipotesi di conferimento di incarico a tempo determinato, con requisiti diversi per l'accesso. Quella del primo comma si riferisce alla dirigenza in generale, quella del secondo comma alla dirigenza, relativa a profili diversi da quello medico.

Orbene, sulla base dell'art. 15, comma 7 *quinquies*, per le professioni mediche e sanitarie non è possibile conferire l'incarico di direttore di UOC con i contratti a tempo determinato *ex art. 15 septies*. Possibilità questa non esclusa espressamente per il ruolo amministrativo e regolata nell'ASL di Caserta dall'art. 13 del regolamento interno per l'affidamento, la conferma e la revoca

di incarichi dirigenziali.

L'ASL di Caserta ha approvato, con delibera n. 601 dell'8.05.2018 (depositata unitamente alla memoria dalla convenuta Cosentino), il regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca di incarichi dirigenziali. Di tale regolamento vengono in rilievo due articoli in ordine al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa:

- l'art. 4, riguardante le modalità di affidamenti degli incarichi di dirigenza tecnica, professionale e amministrativa, dispone che gli incarichi di struttura complessa dell'area tecnica, professionale ed amministrativa siano conferiti a dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato senza soluzione di continuità, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche e, in assenza di dirigenti in possesso della suddetta esperienza professionale, siano valutate domande di mobilità di dirigenti in possesso dei medesimi requisiti, previo avviso pubblico;

- l'art. 13, riguardante la procedura per l'affidamento degli incarichi *ex art. 15 septies*, commi 1 e 2, d. lgs. 502/1992, al comma 1 stabilisce che il conferimento degli incarichi *ex art. 15 septies*, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. avviene nel rispetto dei criteri indicati, fra i quali la preventiva verifica, nel caso non sia stato possibile conferire l'incarico secondo le modalità descritte nei precedenti articoli, circa la presenza o meno in azienda dei dirigenti con i requisiti richiesti per l'incarico da ricoprire;

- l'art. 13, comma 3, dispone che «*Per i ruoli PTA, gli incarichi apicali (struttura complessa) di cui al comma 1, dell'art. 15-septies possono essere*

conferiti, esclusivamente a soggetti in possesso di 5 anni di anzianità da dirigente apicale nella specifica professionalità oggetto dell'incarico. Per il ruolo sanitario non è ammesso il conferimento di incarico di struttura complessa».

Si evince che l'art. 4 prevede espressamente l'esperienza dirigenziale quinquennale e, che in assenza di personale interno, si proceda alla mobilità, previo avviso pubblico. L'art. 13 prevede che si faccia uso dei contratti *ex art. 15 septies* nel caso in cui non sia stato possibile conferire l'incarico secondo le modalità descritte dagli articoli precedenti e, per quelli apicali, richiama il comma 1 dell'art. 15 *septies*. Pertanto l'ASL doveva procedere ai sensi dell'art. 4 del regolamento e, quindi, in assenza di personale, prima procedere alla mobilità per l'incarico di direzione di UOC e poi provvedere al conferimento *ex art. 15 septies*, comma 1, d.lgs. 502/1992.

Inoltre l'art. 13 del regolamento, che riconduce gli incarichi apicali (struttura complessa) al comma 1 dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992, prevede l'esperienza di 5 anni di anzianità da dirigente apicale nella professionalità oggetto dell'incarico.

Pertanto le norme del regolamento prevedono come requisito minimo quello dell'esperienza dirigenziale quinquennale (art. 4) per il conferimento dell'incarico di direzione di UOC, se non addirittura l'esperienza dirigenziale apicale (art. 13).

In assenza di dirigenti nel ruolo interessato e, quindi nell'impossibilità di conferimento della direzione di UOC per assenza di dirigenti, sia per la mobilità *ex art. 4* del regolamento, sia per il conferimento *ex art. 13* del

regolamento attraverso i contratti ex art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992, dovevano essere mantenuti i requisiti previsti dalle norme primarie e secondarie. E questo si deduce anche dalle norme primarie, che distinguono fra struttura complessa e semplice.

Inoltre la Procura ha condivisibilmente richiamato il CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa, come riportato sopra, che, in ordine all'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, dispone nell'art. 29 che per quelli di direzione complessa le aziende devono formulare in via preventiva i criteri per:

- il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell'esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilità di cui all'art. 20, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle aziende, nell'ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 54, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.

La convenuta Cosentino ha invocato invece il CCNL per la dirigenza delle funzioni locali, applicabile ai dirigenti amministrativi della sanità, per il

triennio 2016 – 2018, che come indicato dalla stessa è del 17.12.2020 (pag. 16 memoria). Pertanto il CCNL in questione non era stato ancora sottoscritto al momento dell'adozione della delibera n. 552 del 2019, di indizione della procedura di conferimento dell'incarico di direzione UOC Affari legali.

In ogni caso, il suo art. 70 (la cui copia è stata depositata unitamente alla memoria dalla convenuta) non rileva nel caso di specie in quanto prevede che per l'incarico di direzione di struttura complessa *«l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore»*.

La possibilità di richiedere un'esperienza dirigenziale inferiore ai cinque anni è possibile solo se non è disponibile personale interno che abbia integralmente maturato l'arco temporale richiesto e, quindi, è nei confronti di questo personale interno che può essere richiesto un requisito temporale inferiore.

Ciò premesso, ripercorrendo i fatti, nell'ambito della ASL di Caserta risultava essere assente personale con la qualifica di dirigente Avvocato al momento dell'adozione della delibera n. 552 del 2019. A tal riguardo, con nota del Presidente dell'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 09.07.2018, era stato evidenziato che la responsabilità dell'Ufficio Legale

dell'ASL era stata affidata dal 2011 a dirigenti senza la qualifica di avvocati e non iscritti all'elenco speciale dell'albo dell'Ordine (nota depositata unitamente alla memoria dal convenuto De Blasio).

Analogamente il Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario della Regione Campania, con nota del 26.07.2018 (depositata con la memoria del convenuto De Blasio), nella quale era compendiato il risultato dell'attività ispettiva condotta, aveva rilevato la questione dell'affidamento della responsabilità dell'ufficio legale ad un dirigente non avvocato, facendo anche menzione della comunicazione del Direttore generale dell'ASL sull'imminente attivazione delle procedure di affidamento dell'incarico.

Già nel 2017, in riferimento al reclutamento di dirigenti avvocati, con la delibera n. 825 del 26.06.2017, la ASL aveva pubblicato un avviso di mobilità interregionale per l'assunzione a tempo indeterminato, fra gli altri, di n. 3 dirigenti avvocati.

In assenza di domande di partecipazione alla mobilità, con la delibera n. 1567 del 15.12.2017 la ASL indisse un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Avvocati.

Con delibera n. 893 del 1° giugno 2021 risultano essere stati approvati gli atti della procedura concorsuale e l'allegata graduatoria di merito.

Nelle more della procedura concorsuale era stata adottata la delibera n. 552 del 17 aprile 2019, avente ad oggetto l'indizione dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, riservato a Dirigenti avvocati appartenenti ad enti del SSN, per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore dell'UOC Affari Legali, ai sensi dell'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992. A tale

delibera aveva fatto seguito la delibera n. 586 del 19 aprile 2019, con la quale si richiamava il regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca di incarichi dirigenziali (delibera n. 601 dell'8 maggio 2018) perché il bando adottato con la precedente delibera fosse pubblicato sul sito web aziendale e sul BURC.

Nelle premesse della delibera n. 552 (di approvazione del bando) si rilevava che la ASL era priva sia di dirigenti avvocati sia del dirigente avvocato di struttura complessa dell'UOC Affari legali, profili entrambi contemplati nel piano triennale del fabbisogno.

Inoltre nella delibera si dava atto che, in seguito alla mobilità interregionale, indetta con la delibera n. 825 del 26.06.2017, per il reclutamento di 3 dirigenti avvocati non era pervenuta alcuna domanda e che era stato, quindi, indetto un concorso pubblico per il medesimo reclutamento.

Posto che, come appena rilevato, nella stessa delibera si dava atto della differenza tra dirigenti avvocati e dirigente avvocato di struttura complessa dell'UOC Affari Legali, risulta inconferente il richiamo alla mobilità precedentemente indetta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati.

Con questa mobilità infatti se fossero stati assunti dirigenti avvocati con un'anzianità inferiore a 5 anni nella funzione, non si sarebbe comunque potuto conferire l'incarico di UOC!

Peraltro, dalla mancata presentazione di domande in quest'ultima procedura di mobilità, nulla può dedursi sul fatto che in caso di mobilità per l'incarico di direttore di UOC anche per essa non sarebbe pervenuta alcuna domanda.

In ogni caso, era prescritto dal regolamento dell'ASL, già richiamato, sul

conferimento degli incarichi che si procedesse alla mobilità in assenza di dirigenti di ruolo a cui conferire l'incarico di direttore di UOC.

Peraltro il regolamento dell'ASL sul conferimento degli incarichi non era richiamato nella delibera n. 552 e non era, quindi, illustrato il motivo per il quale anziché procedere con previo avviso ad apposita mobilità per il conferimento dell'incarico di UOC e anziché richiedere il requisito dei cinque anni da dirigente come da art. 15 *septies*, comma 1, d.lgs. 502/1992 (richiamato anche dall'art. 13 del regolamento), si procedesse ai sensi dell'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992. In altri termini, nella delibera non si rinvenivano ragioni per le quali l'amministrazione si era determinata a non rispettare le disposizioni del regolamento e, in particolare, l'art. 4 e l'art. 15 *septies*, comma 1, d.lgs. 502/1992, come richiamato dall'art. 13 del regolamento.

L'ufficio requirente contestava nel presente giudizio l'applicazione dell'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992, in luogo del comma 1. Infatti se si fosse proceduto ai sensi del comma 1 sarebbe stata richiesta nel bando, quale requisito, il possesso dell'esperienza quinquennale dirigenziale. E in ogni caso, richiamato il CCNL e il regolamento, nell'atto di citazione si è ritenuto illegittimo il bando perché adottato in violazione della normativa primaria e secondaria e delle disposizioni contenute nel CCNL (pag. 10 atto di citazione).

Con particolare riferimento a tale ultima considerazione, cioè quella relativa alla violazione delle norme secondarie, il collegio ritiene di dover condividere senza alcun dubbio la prospettazione attorea.

Il regolamento dell'ASL costituisce un vincolo per l'amministrazione. Un

regolamento, se approvato in violazioni di norma primarie o limitando l'applicazione di norme primarie (come ipotizzato dal De Biasio a pag. 7 della memoria), può essere impugnato da chi ne è lesa o disapplicato dal giudice.

Inoltre, se il regolamento fosse stato affetto da tali violazioni, l'amministrazione poteva modificarlo e, nelle more, disapplicarlo illustrando i relativi motivi. Nella delibera, n. 552 del 2019, con la quale si procedeva ad approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore di UOC Affari legali, invece, il regolamento non era richiamato e né, quindi, era illustrata la motivazione per la quale era disatteso. Tale regolamento era invece richiamato nella successiva delibera al fine di disporre la pubblicazione dell'avviso.

Pertanto, in assenza di personale con la qualifica e l'esperienza richiesta, l'ASL di Caserta avrebbe dovuto conferire l'incarico di direttore UOC attraverso la mobilità, previo avviso pubblico, secondo quanto prescritto dal regolamento.

Orbene, l'ASL avrebbe potuto quindi procedere ai sensi dell'art. 15 *septies*, comma 1, d.lgs. 502/1992 per il conferimento dell'incarico di dirigente avvocato nelle more dell'espletamento del concorso. Ha invece proceduto ai sensi dell'art. 15 *septies*, comma 2 (che non riguarda le posizioni apicali) , al conferimento dell'incarico di direttore di UOC, omettendo quindi di considerare che la ricostruzione delle norme, il CCNL e il regolamento interno prevedeva il requisito dell'esperienza quinquennale quale dirigente.

Il vizio riscontrabile nella procedura seguita peraltro non può essere eliso dalle affermazioni delle difese. In particolare, non ha alcun rilievo che il soggetto

al quale fosse stato conferito l'incarico avesse nella sostanza il requisito dell'esperienza quinquennale quale dirigente avvocato.

In primo luogo, perché le norme primarie e quelle secondarie con il riferimento all'esperienza quinquennale dirigenziale ovviamente intendono lo svolgimento del servizio quale dirigente per cinque anni. Nel regolamento già richiamato, infatti, si specifica nell'art. 4 esperienza dirigenziale non inferiore a cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza soluzione di continuità. È evidente quindi che il far riferimento al rapporto di lavoro, significa che deve essere stato assunto quale dirigente. E anche nell'art. 13 del regolamento si fa riferimento a 5 anni di anzianità da dirigente apicale. Il riferimento all'anzianità è ovviamente all'anzianità nel ruolo dirigenziale e non all'esperienza comunque acquisita.

In secondo luogo, se il bando avesse prescritto il requisito dell'esperienza quinquennale dirigenziale coloro che avessero fatto la domanda attestando un'esperienza inferiore sarebbero stati esclusi dalla partecipazione alla procedura. E, invece, con un bando che prescriveva il requisito della sola esperienza quinquennale quale avvocato, non sarebbero stati esclusi.

Pertanto con un bando siffatto la commissione, che aveva valutato i requisiti del candidato Verderosa, a cui poi era conferito l'incarico di UOC, non aveva avuto la necessità neanche di effettuare una valutazione maggiormente ponderata su quanto dichiarato dal candidato Verderosa in ordine alla decorrenza del possesso del requisito dell'esperienza dirigenziale.

E proprio, a tal riguardo, deve rilevarsi che il candidato Verderosa aveva dichiarato di possedere il requisito dell'esperienza quinquennale dirigenziale,

ovvero ha dichiarato nella domanda di partecipazione (allegato 4 alla nota prot. 26319 dell'11.01.2022 dell'ASL depositata dalla Procura) di *«possedere l'esperienza professionale dirigenziale di avvocato per conto del S.S.R. superiore ai cinque anni in ragione del riconoscimento ottenuto con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 403/2010, passata in giudicato, confermativa della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 890/2008, per le attività svolte per gli anni 1995 al 2007»*.

Invero, posto che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore aveva riconosciuto, per il periodo dal 06.12.2001, le differenze economiche tra le mansioni di dirigente avvocato e quelle della categoria di inquadramento, non può omettersi di considerare che l'art. 52 d.lgs. 165/2001 al comma 1 espressamente prevede che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione e ai commi successivi prevede che il lavoratore adibito alle mansioni della qualifica superiori per sopperire alla vacanza dei posti ha diritto al relativo trattamento per il periodo di svolgimento.

Infine, per quanto già argomentato, non ha alcun rilievo neanche l'argomentazione delle difese, secondo la quale il comma 1 dell'art. 15 *septies* d.lgs. 502/1992 prevede l'alternativa tra il requisito dell'esperienza dirigenziale quinquennale *«o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro»*.

Ad avviso del Collegio, questo secondo requisito, se considerato alternativo, deve essere equipollente al primo nel senso che deve essere stringente la valutazione dei titoli con riferimento all'incarico che si intende far ricoprire.

In ogni caso, ove comunque si accedesse a questa tesi, l'avviso pubblico per il conferimento dell'UOC in esame non minimamente indicava tale secondo requisito alternativo, ma recava la previsione, in "peius" per l'Amministrazione, di aver svolto le funzioni di avvocato per cinque anni senza alcun riferimento né all'essere stato dirigente avvocato per i cinque anni né all'aver maturato coerenti esperienze di lavoro di tale livello.

3. Le condotte

Acclarata la illegittimità della procedura, vengono ora in rilievo le condotte dei convenuti : il bando per il conferimento dell'incarico di direttore di UOC è stato predisposto della UOC Risorse umane come risulta dalla firma della convenuta Cosentino, direttore di tale UOC, e dalla delibera n. 552 del 2019 di approvazione del bando (pag. 4). Circostanza peraltro non contestata dalla difesa di quest'ultima.

E' stato poi espresso il parere favorevole dal direttore amministrativo, come risulta sempre dalla delibera citata, e anch'essa è circostanza non contestata dalla difesa.

La delibera è stata infine sottoscritta dal convenuto De Biasio, quale Direttore Generale.

Tutte le condotte appaiono rilevanti sotto il profilo del nesso di causalità, avendo tutte contribuito in egual misura, con il bando così predisposto e approvato, ad una procedura affetta da vizi con conseguente conferimento di

incarico ad un soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa primaria, secondaria e dal CCNL di settore.

Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'ASL e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Allo stesso competono quindi le decisioni e nessun rilievo ha quanto dedotto dalla difesa del Di Biasio sul fatto che questi non fosse laureato in discipline giuridiche.

Quando un soggetto assume l'incarico di Direttore Generale per la gestione complessiva dell'ASL, assume anche tutte le responsabilità che l'incarico comporta.

In ogni caso, proprio perché nello svolgimento delle funzioni è coadiuvato dal personale con le qualifiche con una competenza specifica nella materia a cui le decisioni da assumere si riferiscono, si ritiene che abbiano allo stesso modo concorso le condotte del direttore amministrativo e del direttore UOC.

Il primo infatti, con il parere positivo, ha concorso alla decisione del direttore generale, come peraltro stabilito dall'art. 3, comma 1 *quinquies*, d. lgs. 502/1992, ai sensi del quale *«Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale»*.

La seconda in quanto era il direttore dell'UOC Risorse umane e, quindi, con competenze specifiche nella materia del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Infine, rispetto all'accertamento della condotta e del nesso causale con il danno prodotto, sono prive di rilievo le circostanze sollevate dalla difesa del Di Biasio, sia quella relativa al fatto di non aver avuto il tempo per maturare (*res melius perpensa*) una diversa decisione con eventuale revoca dell'incarico conferito al Verderosa, essendo cessato dal suo incarico di direttore generale dopo qualche mese dall'inizio dell'incarico del direttore di UOC Affari legali, e sia quella relativa al fatto che l'incarico di direttore UOC Affari legali non sia stato revocato dai suoi successori, una volta avuta conoscenza della questione attraverso l'istruttoria della Procura. Infatti la condotta per la quale si individua il nesso causale con il danno rimane quella del De Biasio di adozione della delibera n. 552 del 2019, mentre la valutazione delle condotte successive potrebbe eventualmente incidere solo sulla quantificazione del danno effettuata dalla Procura che ha tenuto conto delle retribuzioni percepite dal Verderosa, quale direttore UOC, per tutto il periodo in cui risulta avere svolto l'incarico di direttore.

Ciò posto, tutte le condotte, quanto all'elemento psicologico, sono connotate da colpa grave concretizzatasi nell'inescusabile negligenza della disciplina di settore, invero priva di particolari difficoltà interpretative ed applicative.

Del resto non emerge nella delibera alcuna motivazione per giustificare la scelta di ricorrere alla tipologia di incarico di cui all'art. 15 *septies*, comma 2, d.lgs. 502/1992 per il conferimento dell'incarico di direttore di UOC Affari legali, ove la asserita lamentata complessità della normativa avrebbe richiesto maggiore ponderazione nella scelta della procedura, dando contezza dei motivi per i quali quella effettuata con la delibera 552 del 2019 fosse quella

preferibile. E come sottolinea l'ufficio requirente non emerge che a tal riguardo sia stata effettuata alcuna istruttoria.

Ma v'è di più: il regolamento dell'ASL, per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, era stato adottato con delibera n. 601 dell'8 maggio 2018 e il Collegio rileva come la predisposizione e la proposta dello stesso era stata effettuata dalla convenuta Cosentino, quale direttore UOC delle Risorse umane con il parere favorevole convenuto Blasotti, quale direttore amministrativo, e la relativa delibera era stata sottoscritta dal convenuto Di Biasio, quale direttore generale.

Il tutto era avvenuto poco tempo prima dell'indizione della procedura in questa sede attenzionata sicché è lecito supporre che i convenuti, pur nella asserita complessità della normativa primaria, erano a conoscenza dell'esistenza di detto regolamento interno e non può non emergere l'atteggiamento, quanto meno gravemente colposo, nell'ignorarlo al momento della predisposizione del bando per il conferimento dell'UOC Affari legali.

Posto che sono stati gli stessi convenuti ad aver predisposto, rilasciato parere favorevole e adottato il suddetto regolamento, se lo avessero comunque ritenuto contrario a norme primarie avrebbero potuto procedere alla modifica.

E, in ogni caso, nella delibera relativa al bando avrebbero dovuto dare atto delle motivazioni per le quali procedevano in senso non ad esso conforme.

4. Danno e quantificazione.

In relazione al danno, l'ufficio requirente lo ha quantificato in € 179.151,43, quale differenza tra gli emolumenti attribuiti al Verderosa e la retribuzione di un dirigente avvocato. Ciò in considerazione del fatto che questi, al momento

della presentazione della domanda, avrebbe potuto partecipare alla mobilità per un incarico dirigenziale e non di direttore UOC.

A tal riguardo però, se è indiscutibile che l'aumento di spesa sostenuto dall'ente a seguito della censurata procedura sia quello determinato in citazione, debbono essere svolte alcune considerazioni sull'entità dell'attribuzione dello stesso agli odierni convenuti.

Dal medesimo fatto contestato, ovvero dall'aver adottato un bando in violazione delle norme primarie, secondarie e del CCNL quanto ai requisiti prescritti per l'incarico di direttore di UOC, con conseguente conferimento dello stesso a un soggetto privo dei requisiti è conseguito, al contempo, sia lo svolgimento da parte di questi delle funzioni assegnate con l'incarico sia il pagamento delle relative retribuzioni, e tale "*quid pluris*" è stato individuato in citazione costituire un danno per l'ente nel suo intero ammontare.

Sul punto le difese di tutti i convenuti hanno fatto richiamo alla c.d. *compensatio lucri cum damno* e al potere riduttivo del collegio, in considerazione delle prestazioni svolte dal Verderosa, di cui ha beneficiato incontestatamente l'ASL di Caserta e, quindi, della concreta *utilitas*.

L'art. 1, comma 1 bis, l. 20/1994 dispone che «*Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*».

Il Collegio non ignora che, in relazione a tale disposizione, vi siano due

divergenti opinioni.

Secondo un orientamento, si osserva che «*L'ampiezza davvero notevole e consapevole della formulazione normativa (vantaggio "comunque conseguito") porta a ritenere, in settoriale ma decisamente più vasta (stante la testuale dizione dell'art. 1, comma 1-bis) applicazione lata dell'analogo (ma non identico, v. infra) principio di matrice civilistica della compensatio lucri cum damno, che il giudice debba necessariamente computare, nella determinazione del quantum debeatur, qualsiasi vantaggio fruito dall'amministrazione (anche diversa da quella che ha patito il danno) ed, anzi, dalla "comunità amministrata" (nozione più ampia ed onnicomprensiva di qualsiasi vantaggio sociale)*» (Sez. Lombardia, n. 276/2020).

In tale prospettiva la determinazione del danno sulla base della norma sopra citata sarebbe da tenere distinta rispetto alla *compensatio lucri cum damno*, prevista dal codice civile, avendo la prima una portata applicativa più ampia in un'ottica anche di *favor rei*.

Questo orientamento non è però condiviso dalla giurisprudenza che, rispetto all'art. 1, comma 1 bis, l. 20/1994, ne dà una lettura più restrittiva, richiedendo, come per l'applicazione del principio civilistico di *compensatio lucri cum damno*, che danno e vantaggio siano conseguenza del medesimo fatto/comportamento, quali effetti contrapposti e ciò sebbene la valutazione dell'*utilitas* debba poi essere fatta secondo i principi propri del settore.

In questa prospettiva si richiama «*l'attenzione sulla circostanza in base alla quale, ai fini della validità della compensazione, è necessario che la stessa si ricolleggi ad un unico fatto genetico, produttivo sia del danno che dei presunti*

vantaggi; tuttavia occorre considerare non solo il danno patrimoniale, inteso quale diminuzione pecuniaria derivante dal danno emergente e dal lucro cessante, ma anche il danno finanziario derivante dall'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della singola p.a., con conseguente pregiudizio per l'azione amministrativa di competenza, costretta entro i vincoli di bilancio e di cassa.

*In altre parole, ciò che entra nella valutazione della fattispecie è da una parte la coincidenza del soggetto danneggiato con quello avvantaggiato, con ciò intendendo che *lucrum e damnum* si possono compensare tra loro in quanto intervenienti sullo stesso patrimonio; dall'altra il fatto che il bilanciamento fra vantaggio e danno possa giustificarsi solo in presenza di un medesimo fatto generatore del pregiudizio.*

Costituisce affermazione ricorrente in giurisprudenza quella secondo cui l'apprezzamento delle utilità ai fini dell'attenuazione del danno richiede la sussistenza dei requisiti della effettività del vantaggio, dell'identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas, nonché la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria (ex multis: SS.RR. sent. n. 5 del 24.01.1997; Sez. I app. n. 349/2017; Sez. II app. n. 736/2017; Sez. III app. n. 482/2016; Sez. II app. n. 204/2019, idem n. 244/2019)» (SS.RR. n. 24/2020).

Così affrontata la questione sull'interpretazione dell'art. 1, comma 1 bis, l.20/1994, anche accedendo ad una lettura restrittiva, se ne può fare comunque applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, vi è identità tra

amministrazione danneggiata e avvantaggiata e il danno e l'*utilitas* derivano dal medesimo fatto. Infatti dall'illegittimità del bando ne è derivato il conferimento di incarico di direttore UOC a un soggetto privo dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore UOC, discendendo da tale conferimento sia lo svolgimento delle prestazioni quale direttore UOC (*utilitas*) sia il contestato pagamento della retribuzione per tali prestazioni (*danno*).

Il collegio ritiene che nel caso di specie, l'*utilitas* debba misurarsi con riferimento al fatto che l'ASL di Caserta aveva bisogno di un direttore di UOC Affari legali e, quindi, in tal senso risulta avere usufruito delle prestazioni del Verderosa, il cui adempimento dell'incarico non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della Procura, così come non è stato oggetto di contestazione il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Al riguardo si deve dedurre che l'incarico di direttore di UOC Affari legali comprenda mansioni e prestazioni diverse o aggiuntive rispetto all'incarico di dirigente avvocato e, pur considerando le mansioni diverse o aggiuntive, deve aversi riguardo agli obiettivi assegnati dalla competente ASL al direttore UOC Affari legali.

Si osserva che, dalle schede di valutazione della performance del Verderosa (depositate dai convenuti Blasotti e Cosentino unitamente alle proprie memorie), si è avuta una valutazione dell'avvocato costantemente soddisfacente.

Del resto la Procura nell'atto di citazione non ha mai messo in dubbio la qualità delle prestazioni rese dal Verderosa né, a seguito delle osservazioni dei convenuti, in sede dibattimentale ha allegato o ha provato che tali prestazioni

non fossero quelle di un direttore UOC o che non fossero state svolte con la richiesta diligenza professionale.

A ciò deve aggiungersi che l'amministrazione all'epoca dei fatti contestati non aveva altri dirigenti avvocati nel proprio ruolo e, quindi, non avrebbe potuto attuare altri modelli organizzativi per il raggiungimento dei medesimi risultati in via di fatto.

Pertanto, posto che la ASL aveva l'esigenza di un vertice per l'UOC Affari legali, al quale avrebbe corrisposto comunque la retribuzione da direttore e, posto che per tale incarico si è avvalsa delle prestazioni professionali del Verderosa, valutate positivamente, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un'*utilitas* comunque conseguita dalla ASL.

Il Collegio ritiene che questa ben possa assorbire completamente il maggior esborso sostenuto dall'ASL per tutte le ragioni innanzi esposte quali emergenti dal quadro fattuale offerto in valutazione dalle parti processuali, attesa l'incontestata effettuazione da parte del Verderosa di prestazioni professionali riconducibili al profilo di direttore dell'UOC "Affari legali".

Pertanto deve concludersi che vi è un'intera *compensatio lucri cum damno*, perché il danno costituito dalla differenza tra la retribuzione percepita quale direttore UOC e la retribuzione di un dirigente avvocato è compensato dall'utilità delle prestazioni rese, mai posta in discussione.

A fronte di tale utilità, riconoscere il pagamento di un danno finirebbe per costituire un indebito vantaggio per l'amministrazione, che si troverebbe ad avere conseguito le "maggiori" prestazioni, per le quali ha erogato esattamente quanto dovuto, e oggi "guadagnerebbe" da un'eventuale condanna alla

restituzione, totale o parziale, di quanto dovuto in base a norme contrattuali che vengono applicate anche in presenza di mansioni superiori svolte “ di fatto”, come dispone del resto l’art.52 del D.lgs.165/2001.

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che il collegio reputa di dover respingere la domanda attorea, pur avendo accertato in questa sede come “gravemente colposa” la condotta contestata agli odierni convenuti.

Così deciso, rimangono ovviamente assorbite tutte le eccezioni delle difese, in particolare quelle in ordine alla contestazione sulla quantificazione del danno come calcolato dalla Procura al lordo dei compensi professionali del Verderosa e al lordo delle trattenute e quelle in ordine alla valutazione di quote ideali di danno da attribuire ai direttori generali successivi che non avevano provveduto alla revoca dell’incarico al Verderosa.

5. Per quanto attiene al regolamento delle spese, queste devono essere liquidate in favore dei convenuti e sono da porre a carico dell’ASL di Caserta. A tal fine, tenendo a mente che la Procura contestava un danno di € 179.000,00 circa in quote uguali e, quindi, che per ciascuno dei convenuti la richiesta sarebbe stata di € 60.000,00, tale ultimo importo deve essere preso in considerazione per determinare il valore della domanda nei confronti di ciascuno dei convenuti. Tanto chiarito il Collegio, in applicazione dell’art. 4 D.M. n.55/2014, previa riduzione fino al 50 % dei compensi ed esclusione della fase istruttoria, determina in € 3.150,00, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, l’importo che va rimborsato a favore di ciascuno degli odierni convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla citazione di cui in epigrafe, così decide:

- respinge la domanda attorea;

- liquida in favore di ciascuno dei convenuti De Biasio Mario, Blasotti Amedeo e Cosentino Concetta la somma di € 3.150,00, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, ponendola e a carico dell'ASL di Caserta.

Così deciso nelle camere di consiglio in data 14 settembre 2023 e del 3 ottobre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04/10/2023

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)